

Versione anonimizzata

C-126/23 - 1

Causa C-126/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

2 marzo 2023

Giudice del rinvio:

Tribunale Ordinario di Venezia (Italia)

Data della decisione di rinvio:

15 febbraio 2023

Attori:

UD

QO

VU

LO

CA

Convenuti:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ministero dell'Interno

| | |
|--|-----------------------------------|
| Iscritto nel Registro della Corte di giustizia sotto il n° <u>1250017</u> | |
| Lussemburgo, - 3. 03. 2023 | Per il Cancelliere |
| Fax/E-mail: <u>/</u> | <i>Cesare Di Bella</i> |
| Depositato il: <u>2.03.2023</u> | Cesare Di Bella Amministratore |

[OMISSIS]

Tribunale Ordinario di Venezia

Il sezione civile

[OMISSIS]

IT

Nel procedimento promosso

da

UD e QO, [OMISSIS] VU e LO, [OMISSIS] CA, [OMISSIS]

attori

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'interno, [OMISSIS]

convenuti

PROCEDIMENTO PRINCIPALE

A) *Esposizione succinta del procedimento ed illustrazione dei fatti di causa*

- 1 Gli attori UD e QO sono i genitori, CA è la sorella, VU e LO sono i figli di TS, la quale in data 18.5.2017 è stata uccisa dall'ex convivente KU in [OMISSIS]. KU è stato condannato alla pena della reclusione di 30 anni dal Tribunale di Padova il 18.9.2018, sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Venezia in data 6.3.2019; in data 6.5.2021 la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello e, pertanto, la condanna di KU alla pena indicata è divenuta irrevocabile.
- 2 In primo grado il Tribunale di Padova ha condannato KU al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite ed ha disposto il pagamento di una provvisoria di euro 400.000 in favore di ciascun figlio, euro 120.000 per ciascun genitore e per la sorella, euro 30.000 in favore di MI marito separato (non divorziato) della vittima.
- 3 Poiché l'omicida è privo di beni e redditi, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, condizione indicata dall'art. 12, lett. b), 1. n. 122/2016, i genitori, la sorella, i figli ed il marito hanno deciso di avvalersi delle tutele che la direttiva n. 2004/80/CE del 29.4.2004 ha garantito loro; i figli della vittima hanno ricevuto dallo Stato un indennizzo di euro 20.000 ciascuno, mentre il marito, al momento del radicamento della lite, aveva notizia che la sua istanza aveva ricevuto parere favorevole ma nulla ancora gli era stato liquidato; in data 16.3.2022 è stata comunicata la delibera con cui a quest'ultimo è stato accordato l'indennizzo nella misura di euro 16.666,66.
- 4 Gli attori, avendo verificato che lo Stato italiano nell'emanare la legge 7.7.2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), ha introdotto notevoli limitazioni all'erogazione dell'indennizzo in violazione della direttiva n. 2004/80/CE, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi

dell'art. 267 TFUE di una serie di questioni, di cui infra, e all'esito previo rinvio alla Corte costituzionale delle disposizioni, in relazione all'art. 117 cost. ed ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, hanno chiesto:

- V previa disapplicazione del d.m. 22 novembre 2019, siccome illegittimo, determinarsi le somme da corrispondersi agli attori a titolo di indennizzo ed in ragione del loro grado di parentela con TS, quantificando l'indennizzo in misura equa ed adeguata ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2004/80/CE e ciò tenendo conto, a titolo di parametro, della quantificazione del danno operata a loro favore nella sentenza di condanna di KU, condannando la Presidenza del consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'interno a corrispondere detto indennizzo senza dilazione ed anche laddove il fondo indicato dall'art. 14 della l. n. 122/2016 non abbia disponibilità finanziarie, detraendo per VU e LO quanto loro corrisposto, ovvero euro 20.000 ciascuno. [OMISSIS] [richiesta di corresponsione di interessi]
- V in via subordinata condannarsi la Presidenza del Consiglio dei ministri, in rappresentanza dello Stato italiano per i fatti descritti, al pagamento delle medesime somme a titolo di risarcimento del danno per l'attuazione infedele della direttiva 80/2014 e, segnatamente, del suo art. 12, detraendo per VU e LO quanto loro corrisposto, ovvero euro 20.000 ciascuno. [OMISSIS] [richiesta di corresponsione di interessi]
- 5 Gli enti convenuti nel costituirsi quanto alla posizione dei figli hanno chiesto il rigetto della domanda, poiché legittimamente in loro favore è stato erogato l'indennizzo nella misura di euro 20.000, avendo constatato che tra gli aventi diritto vi era anche il marito della vittima, tenuto conto che il D.M. 22.11.2019 prevede in caso di omicidio un indennizzo nell'importo fisso di euro 60.000, provvedendo ad una ripartizione secondo le quote previste dall'art. 581 c.c. come stabilito dall'art. 11, comma 2 ter, l.122/2016.
- 6 In relazione alla posizione dei genitori e della sorella della vittima gli enti convenuti hanno chiesto ugualmente il rigetto della domanda per il superamento del termine di decadenza di 60 giorni previsto per la presentazione in via amministrativa della domanda di indennizzo; termine ormai spirato considerato che la sentenza penale è divenuta irrevocabile il 6.5.2021, mentre il procedimento è stato promosso con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata il 1°.2.2022 per essere priva di efficacia interruttiva la domanda di mediazione ex art. 5 D.Leg. 28/2010; in via subordinata, gli enti convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda svolta dai genitori e dalla sorella della vittima, posto che in base alla normativa nazionale l'indennizzo è erogato in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.

B) DIRITTO NAZIONALE

- 7 Legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016) art. 11 (*Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147*) commi 1 e 2:

“1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. **L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale [OMISSIS] [fattispecie di reato non pertinente], è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3.** Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali”.

- 8 Art. 11, comma 2 bis, s.l. “In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto.

Art. 11, comma 2-ter, s.l. “Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile”.

- 9 Art. 11, comma 3, s.l. “Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”.

- 10 Art. 1, comma 1, lett. b, D.M. 22 novembre 2019, “in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima”.

Giurisprudenza nazionale in materia

- 11 [OMISSIS] [disciplina e giurisprudenza nazionali sulla responsabilità extracontrattuale dello Stato non rilevanti per le questioni pregiudiziali]
- 12 Detto orientamento [OMISSIS] si pone a valle di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (v. sentenza del 19 novembre 1991, in procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90, Francovich, Bonifaci e altri c. Italia; sentenza del 5 marzo 1996, in procedimenti riuniti C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pecheur e Factortame e A., p. 51; sentenza del 15 novembre 2016, in C-268/15, Ullens de Schooten). In base a tale giurisprudenza il principio della responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'unione ad esso imputabili è inerente all'ordinamento giuridico dell'Unione e ai singoli lesi è attribuito un diritto al risarcimento, a titolo di siffatta responsabilità, in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire: 1) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli; 2) che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata; 3) che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi.
- 13 Non sono in discussione nel caso di specie, ma nella prospettiva della domanda subordinata di condanna dello Stato italiano per violazione del diritto [dell'Unione], i requisiti di cui ai punti 2 e 3, posto la violazione contestata appare prima facie sufficientemente caratterizzata e che il nesso di derivazione causale diretto ed immediato (art. 1223 codice civile) tra quest'ultima ed il danno lamentato dagli attori non è revocabile in dubbio. Per contro, residua sul piano interpretativo, se sia, o no, consentito ai singoli Stati in presenza di un illecito plurioffensivo (uccisione di un congiunto) operare una discriminazione tra soggetti danneggiati come tale già riconosciuti in sede penale subordinando la corresponsione dell'indennizzo ai genitori ed alla sorella della vittima a condizione che non vi siano coniuge superstite e figli.
- 14 Nel contesto dell'ordinamento interno sul rilievo della distinzione tra persona offesa dal reato (art. 90 c.p.p.) e soggetto danneggiato (art. 74 c.p.p.) a partire da Cass. 23 aprile 1998 n. 4186 (ed a seguire Cass. 19 maggio 1999, n. 4852, 9 maggio 2000, n. 5913, 27 luglio 2001, n. 10291, fino alla piena consacrazione da parte di Cass., sez. un., 1° luglio 2002, n. 9556) sono ritenuti pienamente legittimati i prossimi congiunti a far valere un pregiudizio di carattere non patrimoniale subito in proprio anche al cospetto di mere lesioni personali patite dalla c.d. vittima primaria.
- 15 [OMISSIS]. [orientamenti giurisprudenziali nazionali sul danno patrimoniale e non patrimoniale]

C. DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

- 16 Innanzi tutto, viene in rilievo l'art. 12 direttiva 2004/80/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (“relativa all'indennizzo delle vittime di reato”), il quale prevede che: “1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori. 2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime”.
- 17 L'art. 18 della medesima direttiva prevede che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l'articolo 12, paragrafo 2, per il quale tale data è fissata al 1° luglio 2005”.
- 18 Vengono altresì in rilievo l'art. 20 CDFUE (“Uguaglianza davanti alla legge”) “Tutte le persone sono uguali davanti alla legge” e l'art. 47 CDFUE (“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”) “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”.

D. ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

- 19 Il Tribunale di Venezia, giudice di prima istanza, ritiene di dover sottoporre a codesta Corte di giustizia dell'Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267, par. 3, TFUE, in ordine alle seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione, la cui soluzione si impone come necessaria ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi a sé.
- 20 Dica la CGUE (nelle circostanze riferite al paragrafo A, concernente un'azione di risarcimento danni proposta da cittadini italiani, residenti stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, “relativa all'indennizzo delle vittime del reato”, e, in particolare, dell'obbligo, ivi previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 1 luglio 2005 (come stabilito dal successivo articolo 18, paragrafo 1), sulla premessa di un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti) e in relazione alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004:

a) a fronte della previsione dell'articolo 11, comma 2 bis, della legge n. 122/2016, che subordina la corresponsione dell'indennizzo ai genitori ed alla sorella della vittima di omicidio, alla mancanza di coniuge e figli della vittima stessa, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato che quantifica anche a loro favore il diritto al risarcimento del danno ponendolo a carico dell'autore del reato:

V se la corresponsione dell'indennizzo stabilito in favore dei genitori e della sorella di una vittima dei reati intenzionali violenti, nel caso [di] omicidio, dall'articolo 11, comma 2 bis, della L. 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2015-2016] e successive modificazioni (recate dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 6 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 593-596), essendo subordinata all'assenza di figli e coniuge della vittima (quanto ai genitori) ed all'assenza dei genitori (nell'ipotesi di fratelli o sorelle), risulti conforme a quanto prescritto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 nonché agli articoli 20 (uguaglianza), 21 (non discriminazione), 33 comma 1 (protezione della famiglia), 47 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea ed articolo 1 prot. 12 della CEDU (non discriminazione);

b) riferita al limite alla corresponsione dell'indennizzo:

V se la condizione posta alla erogazione dell'indennizzo prevista nell'articolo 11, comma 3, della l. n.122/2016 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2015-2016) e successive modificazioni (recate dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, articolo 6 e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 593-596) consistente nelle parole "comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14", senza che alcuna norma imponga allo Stato italiano l'accantonamento di somme concretamente idonee a corrispondere gli indennizzi, anche determinate su base statistica ed in ogni caso risultanti concretamente idonee ad indennizzare in tempi ragionevoli gli aventi diritto, possa reputarsi "*indennizzo equo ed adeguato delle vittime*" in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, paragrafo. 2, della direttiva 2004/80.

E. ARGOMENTI ESSENZIALI DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE

- 21 Secondo gli attori il limite previsto dal comma 2 bis dell'art. 11 della legge n. 122/2016, che riconosce il diritto all'indennizzo ai genitori della vittima solo in mancanza di figli e di coniuge della stessa, mentre ai fratelli e sorelle l'indennizzo spetta solo in mancanza di tutti i precedenti soggetti, riproducendo la disposizione dell'art. 568 c.c., dettata per l'individuazione degli eredi legittimi nell'ambito delle successioni a causa di morte, come è indicato espressamente nel comma 2 ter

del medesimo articolo, è palesemente illegittimo. Infatti, la norma in commento individua i genitori della vittima ed i fratelli/sorelle quali soggetti aventi diritto all'indennizzo, dunque esplicitamente ammette che essi sono stati danneggiati dal reato, *dunque da risarcire iure proprio*, ma attribuisce l'indennizzo solo in via subordinata, cioè a condizione che manchino i figli ed il coniuge della vittima, cioè risarcibili *iure hereditatis*.

- 22 In tal modo il legislatore italiano ha irragionevolmente violato l'obbligo di indennizzo stabilito dall'art. 12 della direttiva, perché ha frapposto un immotivato requisito all'indennizzo stesso, decidendo quali tra i più danneggiati cui riconosce astrattamente il diritto, debba poi essere concretamente indennizzato, peraltro in modo arbitrario e svincolata da parametri equi ed adeguati alla fattispecie. L'indennizzo è stato attribuito anche al sig. MI, marito separato dal 2006 da TS, ovvero da ben 11 anni dall'omicidio, cui l'indennizzo spetta in base al primo alinea del comma 2 bis: *“in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli”*. Da ciò deriva la conseguenza che anche nel caso in cui il legame affettivo si sia manifestamente allentato, forse fin quasi ad essere insussistente, vi è un soggetto (il marito separato da anni) cui spetta un indennizzo, laddove questo è negato al padre ed alla madre della vittima, genitori il cui legame affettivo con la figlia mai si è minimamente affievolito come mai si è affievolito quello con la sorella.
- 23 Ricorre anche una disparità di trattamento (art. 3 Cost.), in relazione alla diversa disciplina degli indennizzi previsti a favore dei parenti delle vittime di reati contemplati da altre disposizioni: l'art. 5, comma 4, della l. n. 206/2004, relativa agli indennizzi alle vittime di atti di terrorismo, attribuisce le relative provvidenze *“al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico”*; anche l'art. 2, comma 3, della l. n. 407 del 1998, sempre a favore delle vittime del terrorismo, attribuisce le provvidenze *“al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico”*.
- 24 Secondo gli attori l'importo di euro 20.000 concesso ai figli in base al D.M. 22.11.2019 pari al 5% della provvisionale riconosciuta in sede giudiziale non appare conforme a quanto stabilito da Corte di giustizia dell'Unione europea, 16 luglio 2020, n. 129/19, secondo cui «l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev'essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come “equo ed adeguato”, ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito» (punto 69).
- 25 Gli attori prospettano un terzo profilo di illegittimità della disciplina municipale, laddove si subordina la corresponsione dell'indennizzo alla circostanza che lo Stato abbia accantonato i fondi per poter provvedere in violazione del

considerando n. 10 della direttiva (“Le vittime di reato, in molti casi, non possono ottenere un risarcimento dall’autore del reato, in quanto questi può non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni, oppure può non essere identificato o perseguito”) ed infatti la 1. 122/2016 indica nell’art. 12 la necessità, per ottenere l’indennizzo, che la vittima abbia tentato infruttuosamente il recupero coattivo contro il condannato oppure, come nel caso di specie, che questi sia stato ammesso al gratuito patrocinio in ragione della sua mancanza di mezzi economici.

- 26 Gli enti convenuti quanto alla posizione dei figli hanno evidenziato come la determinazione dell’indennizzo per via amministrativa sia stata fatta nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, ossia del D.M. 22.11.2019, tenendo conto della vivenza del coniuge superstite, e che la stessa Corte di Giustizia con la sentenza 16 luglio 2020 in causa C-129/19, dopo aver ricordato che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo di cui all’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 (p. 58), ha, tra l’altro, statuito che il predetto articolo 12, paragrafo 2, non osta ad un indennizzo forfettario delle vittime (p. 65), ed esige unicamente che tale indennizzo sia “equo ed adeguato”; ad avviso della Corte di Lussemburgo tale requisito è soddisfatto quando l’indennizzo, anche forfettario, rappresenti “*un appropriato contributo al ristoro del danno morale e materiale subito*” dalla vittima (p. 69).
- 27 [OMISSIS] [riproduzione del punto 6 della presente ordinanza]

F. PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO

- 28 Le questioni indicate sub. 20, lett. a) e b) sono rilevanti ai fini della controversia pendente, posto che, nonostante l’intervenuta pronuncia di Corte di giustizia dell’Unione europea, 16 luglio 2020, in causa C 129/19 (“Dalle considerazioni esposte ai punti da 39 a 51 della presente sentenza risulta che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera (p. 52); “l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 dev’essere interpretato nel senso che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito” (p 69), l’art. 11, comma 2 bis, comma 2 ter, comma 3, pone limiti di carattere positivo non superabili per via interpretativa, sì che appare dirimente la preliminare verifica di compatibilità con l’ordinamento comunitario, al fine di poter valutare la domanda di risarcimento del danno per l’inadeguato recepimento della predetta direttiva.

- 29 A tale dato deve aggiungersi che la Corte di giustizia dell'Unione europea (grande sezione; sentenza 11 ottobre 2016, in causa C-601/14) al par. 49 ha già affermato che “il sistema di cooperazione istituito dalla direttiva 2004/80 riguarda unicamente l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, senza tuttavia escludere che l'art. 12, par. 2, di tale direttiva imponga ad ogni Stato membro di adottare, al fine di garantire l'obiettivo da essa perseguito in siffatte situazioni, un sistema nazionale che garantisca l'indennizzo delle vittime di qualsiasi reato intenzionale violento sul proprio territorio”.
- 30 Il chiaro dettato normativo, quanto ai genitori della vittima del reato di omicidio, condiziona l'erogazione dell'indennizzo all'assenza del coniuge e dei figli di quest'ultima, e quanto alla sorella o al fratello della vittima, ne subordina l'erogazione alla condizione che non vi siano i genitori, sempre che conviventi ed a carico della medesima, finendo per accordare alla misura una funzione di compensazione per la perdita di una aspettativa al mantenimento, trascurando completamente il profilo non patrimoniale della sofferenza connessa alla perdita violenta del congiunto.
- 31 Relativamente al coniuge ed ai figli, senza considerare l'ambito del pregiudizio patito, non è senza rilievo che nella fattispecie il primo era da tempo separato dalla vittima, si preveda una mera ripartizione dell'indennizzo in base alle disposizioni in tema di successione, subordinatamente alla capienza del Fondo istituito ai sensi dell'art. 14 1. 122/2016 e, quindi, senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime come indicato dalla sentenza 16 luglio 2020, in causa C 129/19.
- 32 Sebbene, come già detto, la questione sia stata risolta dalla sentenza della CGUE 16 luglio 2020, in causa C 129/19, nel caso di specie la parametrizzazione dell'indennizzo in favore dei figli (nella specie, euro 20.000) è stata effettuata in termini largamente sproporzionati rispetto all'ammontare della provvisionale stabilita in sede penale (euro 400.000 per ciascun figlio), ossia nel 5% di quest'ultimo, ed in misura largamente sovrapponibile a quella riconosciuta al marito (nella specie, euro 16.666,66) senza considerare i parametri comunemente applicati in tema di perdita del rapporto parentale: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (v. Cass. 21 aprile 2021, n. 10579; Cass. 16 dicembre 2022, n. 37009). L'importo riconosciuto nella specie ai figli (euro 20.000) potrebbe non essere ritenuto «equo ed adeguato», ai sensi dell'art. 12, par., direttiva 2004/80.
- 33 In relazione al termine di decadenza per la proposizione della domanda in via amministrativa ex art. 13, comma 2, 1. 122/2016, salvo rilevare sul piano dell'ordinamento interno la questione dell'efficacia interruttiva della domanda di mediazione ex art. 5 D.Leg. 28/2010 (v. Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2013, n. 17781), considerato che la presente azione è stata esercitata nel termine di 60 giorni dal deposito di verbale negativo della mediazione [OMISSIS], l'art. 1, comma 594, legge 27 dicembre 2018, n. 145 ha previsto una proroga al

31.12.2021 per la presentazione della domanda di indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonché i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale [OMISSIS] [fattispecie di reato non pertinente]. Detta disposizione, invece, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021, non risultavano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, prevede che il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo è quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.

- 34 La ridetta disposizione non ha previsto la proroga con riferimento ai soggetti per i quali alla data del 31.10.2021 non sussistevano tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, mantenendo quindi il termine previsto in origine dall'art. 13, comma 2, 1. 122/2016 (“La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale”), sì che, considerato i genitori e la sorella dell'uccisa in base all'art. 11, comma 2 bis, non sarebbero titolari di alcuna pretesa, lo sbarramento di un così ristretto termine decadenziale parrebbe in contrasto con l'art. 47 CDFUE (“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”), in base al quale “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo”.

P.Q.M.

Per questi motivi il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, visto l'art. 267, par. 3, TFUE, chiede alla Corte di giustizia dell'unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del diritto dell'unione Europea indicate al punto 20 sub a) e sub b), che precede.

Dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.

[OMISSIS] [istruzioni alla cancelleria]

[OMISSIS] [richiesta di anonimizzazione]

Venezia, [OMISSIS] 15 febbraio 2023

[OMISSIS]